L’IRC a scuola

Fino alla metà del XVIII secolo l'insegnamento elementare e medio è legato alla precettistica privata, non ad una istituzione statale. Sono le istituzioni ecclesiastiche che aprono scuole per le classi medie e anche per i meno abbienti. Nelle scuole popolari tenute dal parroco, si insegnano con il catechismo e le preghiere i primi elementi del leggere, scrivere e far di conto.

Nel corso del Settecento, accanto alla tendenza accentratrice statale, insorge e si sviluppa il controllo statale sugli istituti educativi e d'istruzione, a cominciare dalle Università e dagli istituti superiori. Con la rivoluzione francese e con l'epoca napoleonica vengono estese a mezza Europa le concezioni e le leggi del nuovo Stato francese improntato al più rigido centralismo. Con il dominio francese si ha l'educazione popolare nella repubblica cisalpina (1797), e successivamente (1800-1814) la "Università", grande corporazione dipendente dall'autorità imperiale, che, tramite il "grande maestro", sviluppa anche in Italia la laicizzazione dell'istruzione finalizzata più a fare soldati che formare cittadini. Anche la soppressione della Compagnia di Gesù (1773), dopo l'espulsione dei Gesuiti dai vari regni e ducati, fu incentivo per l'interesse pubblico all'istruzione scolastica. Le scuole lasciate dai Gesuiti, che quasi monopolizzavano l'insegnamento, passarono ad altri religiosi (gli Scolopi in Toscana), a insegnanti preti e laici (Napoli e Venezia).

1822:

Nel regno sardo-piemontese, Carlo Felice emanò il 23 luglio 1822 il "Regolamento degli Studi", composto da P. Luigi Tapparelli D'Azeglio, rettore del collegio di Novara. Dei 205 articoli di cui era composto il Regolamento, ben 75 riguardavano doveri religiosi degli insegnanti e alunni. Così che nell'insieme pareva più un regolamento per novizi che per studenti di scuole pubbliche.

1848:

La relazione premessa alla Legge Bon Compagni, 4/10/1848 n. 818, affermava chiaramente che “l’istruzione e la direzione delle scuole è ufficio non ecclesiastico, ma civile”. Lo stesso ministro aveva affermato che bisognava “eliminare l’ingerenza eccessiva dei vescovi nell’educazione compartita dallo Stato”. La Legge, insomma, pur mantenendo l'autorità del direttore spirituale, concedeva al ministro ampi poteri per dare disposizioni sulla religione e sulla teologia. Tuttavia l’art 15 della Legge del 1848, poneva “la religione cattolica”, come “fondamento dell’educazione nazionale”, ribadendo ciò che affermava lo Statuto Albertino all’art 1: “La Religione Cattolica Apostolica Romana è la sola religione dello Stato”.

1850:

Sono note come leggi Siccardi le leggi [separatiste](http://it.wikipedia.org/wiki/Separazione_fra_Stato_e_Chiesa) n. 1013 del [9 aprile](http://it.wikipedia.org/wiki/9_aprile) [1850](http://it.wikipedia.org/wiki/1850) e n. 1037 del [5 giugno](http://it.wikipedia.org/wiki/5_giugno) 1850 dell'allora [Regno di Sardegna](http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_di_Sardegna), che abolirono i privilegi goduti fino ad allora dal clero cattolico, allineando la legislazione piemontese a quella degli altri stati europei. Tali privilegi erano il foro ecclesiastico, un tribunale separato che sottraeva alla giustizia laica gli uomini di Chiesa, il diritto di asilo, ovvero l'impunità giuridica di coloro che trovavano rifugio nelle chiese, e la [manomorta](http://it.wikipedia.org/wiki/Manomorta), l'inalienabilità dei possedimenti ecclesiastici. Le Leggi Siccardi, in quanto violazione unilaterale del [Concordato](http://it.wikipedia.org/wiki/Concordato) stipulato dalla [Santa Sede](http://it.wikipedia.org/wiki/Santa_Sede) e dal [Regno di Sardegna](http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_di_Sardegna) nel 1841[,](http://it.wikipedia.org/wiki/1841) segnarono l'inizio di un lungo attrito tra il regno sabaudo ed il Papato, attrito che si consolidò nel [1852](http://it.wikipedia.org/wiki/1852) con il progetto di istituire il [matrimonio civile](http://it.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_civile). Negli anni seguenti il governo inasprì il suo atteggiamento nei confronti della Chiesa, riprendendo la politica neo-giurisdizionalista avviata con la legge del [21 luglio](http://it.wikipedia.org/wiki/21_luglio) [1848](http://it.wikipedia.org/wiki/1848), che aveva soppresso la [Compagnia di Gesù](http://it.wikipedia.org/wiki/Compagnia_di_Ges%C3%B9), espellendo i gesuiti non piemontesi, e le [Dame del Sacro Cuore](http://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_del_Sacro_Cuore_di_Ges%C3%B9), largamente diffuse nella [Savoia](http://it.wikipedia.org/wiki/Savoia). Il [29 maggio](http://it.wikipedia.org/wiki/29_maggio) [1855](http://it.wikipedia.org/wiki/1855) fu approvata la legge 878, la cosiddetta legge [Rattazzi](http://it.wikipedia.org/wiki/Urbano_Rattazzi), ed emanato il relativo regio decreto attuativo n° 879, il quale stabilì gli ordini religiosi da abolire (tra i quali agostiniani, benedettini, carmelitani, certosini, cistercensi, cappuccini, domenicani, francescani ecc.). La legge abolì gli ordini ritenuti privi di utilità sociale, ovvero che «non attendono alla predicazione, all'educazione, o all'assistenza degli infermi», e ne espropriò tutti i conventi (335 case), sfrattando 3733 uomini e 1756 donne. Vennero anche aboliti i Capitoli delle Collegiate di città con meno di 20.000 abitanti e tutti i [benefici semplici](http://it.wikipedia.org/wiki/Beneficio_ecclesiastico), spesso di patronato laico o misto.

1859:

La Legge 3275/1859, detta Legge Casati, fu in realtà un decreto-legge, non discusso in parlamento ed emanato dal re Vittorio Emanuele II, in forza dei pieni poteri concessi per la II guerra d’indipendenza, il 13.11.1859. La legge prevedeva nelle scuole elementari un’istruzione religiosa, sulla base del “Catechismo della Diocesi” e della “Storia Sacra”, impartita dal maestro e controllata dal parroco, davanti al quale si doveva sostenere ogni anno l’esame di religione. Gli allievi potevano però essere “dispensati”, se i parenti dichiaravano di provvedere personalmente. Per gli studenti delle secondarie era previsto un IR impartito da un “direttore spirituale”, nominato dal Ministro della Pubblica Istruzione, mentre a livello universitario veniva confermata la facoltà di teologia. Veniva prevista la rimozione di quei docenti che avessero “coll’insegnamento o con gli scritti impugnate le verità sulle quali riposa l’ordine religioso e morale”. Se la Legge Casati tutelava e regolamentava l’IR nelle scuole, confermava anche la volontà dello [Stato](http://it.wikipedia.org/wiki/Stato) di farsi carico del diritto-dovere di intervenire in materia scolastica a fianco e in sostituzione della [Chiesa cattolica](http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica) che da secoli deteneva il monopolio dell'istruzione.

1860:

Il regio decreto n. 4151 del 24 giugno 1860 (“Regolamento per le scuole normali e magistrali degli aspiranti maestri e delle aspiranti maestre”) introduceva l'obbligatorietà dell'insegnamento anche per le scuole magistrali, destinate a formare i futuri maestri. Le Istruzioni relative ai Programmi del 15 settembre 1860, chiarivano che l'insegnamento della religione cattolica aveva il compito di inculcare nei fanciulli l'idea dell'importanza della "obbedienza [...] verso le Podestà costituite, non già per timore de' castighi, ma per ossequio a quei principi di pubblico interesse, che esse rappresentano e tutelano". Sostanzialmente l'insegnamento della religione cattolica era finalizzato al rafforzamento dell'autorità politica. Il regio decreto 9 novembre 1861, n. 315 “Regolamento per le scuole normali e magistrali e per gli esami di patente de maestri e delle maestre delle scuole primarie” indicava come materia di insegnamento “religione e morale” mentre “catechismo e storia sacra” era la prima materia obbligatoria per gli esami, sia scritti che orali.

1861-1870:

Con il passaggio dallo stato sabaudo al regno d’Italia, la disciplina dell’IR fu uno dei pochi punti della Legge Casati sottoposti a revisione, a causa del rapporto conflittuale dello Stato con la Chiesa.

Infatti, con l'avvento del [Regno d'Italia](http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_d%27Italia), il [Governo](http://it.wikipedia.org/wiki/Governo) adottò nei confronti della Chiesa una politica limitativa, in particolare rispetto agli enti ecclesiastici tramite le cosiddette [*Leggi eversive*](http://it.wikipedia.org/wiki/Eversione_dell%27asse_ecclesiastico):

* la Legge n. 3036 del [7 luglio](http://it.wikipedia.org/wiki/7_luglio) [1866](http://it.wikipedia.org/wiki/1866) con cui fu negato il riconoscimento (e di conseguenza la [capacità patrimoniale](http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Capacit%C3%A0_patrimoniale&action=edit&redlink=1)) a tutti gli ordini, le corporazioni, e le [congregazioni religiose](http://it.wikipedia.org/wiki/Congregazione_religiosa) regolari, ai conservatori ed i ritiri che comportassero vita in comune ed avessero carattere ecclesiastico. I beni di proprietà di tali [enti](http://it.wikipedia.org/wiki/Enti) soppressi furono incamerati dal [demanio](http://it.wikipedia.org/wiki/Demanio) statale, e contemporaneamente venne sancito l'obbligo di iscrizione nel libro del [debito pubblico](http://it.wikipedia.org/wiki/Debito_pubblico) di una rendita del 5% a favore del [fondo per il culto](http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Fondo_per_il_culto&action=edit&redlink=1). Venne inoltre sancita l'incapacità per ogni ente morale ecclesiastico di possedere immobili, fatte salve le parrocchie.
* la Legge n. 3848 del [15 agosto](http://it.wikipedia.org/wiki/15_agosto) [1867](http://it.wikipedia.org/wiki/1867) previde la soppressione di tutti gli enti secolari ritenuti superflui dallo Stato per la vita religiosa del Paese. Da tale provvedimento restarono esclusi [seminari](http://it.wikipedia.org/wiki/Seminario), [cattedrali](http://it.wikipedia.org/wiki/Cattedrale), [parrocchie](http://it.wikipedia.org/wiki/Parrocchia), [canonicati](http://it.wikipedia.org/wiki/Canonicato), [fabbricerie](http://it.wikipedia.org/wiki/Fabbriceria) e gli ordinariati.

Con la legge del [19 giugno](http://it.wikipedia.org/wiki/19_giugno) [1873](http://it.wikipedia.org/wiki/1873) il primo ministro [Giovanni Lanza](http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Lanza) estese l'esproprio dei beni ecclesiastici al territorio degli ex [Stati Pontifici](http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Pontifici) e, quindi, anche a Roma, la nuova capitale.

1865:

Il 1 settembre veniva emanato un regolamento per le scuole secondarie che confermava l’IR una o due volte la settimana, possibilmente durante l’orario dell’Istituto, a classi riunite, ma senza un collegamento con le altre discipline, rendendo di fatto l’IR quasi un atto di culto. In molti luoghi non veniva nemmeno nominato il “direttore spirituale”, figura presente solo laddove veniva richiesto dai genitori. L’incontro di IR si riduceva, quando era previsto, ad un sermone di venti-trenta minuti alla settimana.

1867:

Le Istruzioni e i Programmi del 10 ottobre, emanati dal Ministro Coppino, non parlavano più esplicitamente della Religione, pur non contenendo alcuna norma abrogativa. Il silenzio, però, venne interpretato da alcuni comuni, come Bologna, Ravenna, Genova, come abolizione e si comportarono di conseguenza.

1870

All'indomani della Breccia di Porta Pia (esattamente nove giorni dopo) e della fine del potere temporale del Papa, la circolare del 29 settembre 1870, n. 274, del ministro della Pubblica Istruzione Cesare Correnti, stabiliva che l'istruzione religiosa scolastica venisse impartita solo su richiesta dei genitori. L’IR veniva in tal modo staccato dalle altre attività didattiche e diventava facoltativo, in quanto diventava un’eccezione la possibilità che venisse impartito, mentre prima l’eccezione era l’eventuale esonero.

1873:

Il 26 gennaio 1873 venivano soppresse le Facoltà teologiche di Stato e non furono mai più ripristinate. Rimasero in vita solo quelle ecclesiastiche, i cui titoli di studio non venivano riconosciuti dallo Stato. Nell’anno dell’abolizione, per la verità, le università statali di teologia avevano soltanto 13 iscritti in tutta Italia (nell’anno accademico 1960/61, accanto a 68 studenti in teologia, vi erano 1691 iscritti a medicina, 99 a lettere e filosofia e 75 a scienze naturali e fische. Cfr. A. Santoni Rugiu, *Il professore nella scuola italiana,* La Nuova Italia, Firenze, 1981, pp. 77-78), anche a causa dei provvedimenti dell’autorità ecclesiastica: sospensione a divinis per i sacerdoti e scomunica per i laici che insegnassero o studiassero in tali facoltà.

1874:

Il 29 gennaio venne approvato un emendamento presentato dal deputato Benedetto Cairoli, con cui si dava “facoltà ai Comuni di sopprimere l’insegnamento religioso”.

1877:

La legge 23 giugno 1877, n. 3918 (esecutiva dal primo gennaio 1878), che regolava il nuovo ordinamento dei licei, dei ginnasi e delle scuole tecniche, abolì la figura del “direttore spirituale” nei licei-ginnasi e nelle scuole tecniche. L’IR rimase solo nelle scuole “normali” (quelle cioè deputate alla formazione dei nuovi maestri) fino all’aprile del 1879. La Legge Coppino, del 15 luglio 1877, che si poneva l’obiettivo di rendere effettivo l’obbligo scolastico, fino a nove anni di età, elencando le materie di insegnamento, all’art. 2 non faceva più riferimento all’IR, bensì allo studio delle “prime nozioni dei doveri dell’uomo e del cittadino”, quasi che una nuova morale, fondata sulla fede nelle verità scientifiche e nelle istituzioni civile dovesse sostituirsi alla tradizionale istruzione religiosa.

1878:

Il Consiglio di Stato, in data 17 maggio 1878 sosteneva che la Legge Coppino “nulla aveva innovato al disposto delle legge 13.11.1859 sull’obbligo di comprendere tra le materie di insegnamento anche l’istruzione religiosa”. In ogni caso in molte scuole italiane si continuò ad impartire l’IR (secondo i dati del dibattito parlamentare del 4 luglio 1897 l’IR veniva impartito in oltre tre quarti delle scuole).

1888:

Nel 1888 la commissione presieduta da Pasquale Villari, incaricata dal ministro Paolo Boselli di redigere i nuovi programmi per la scuola elementare concludeva con una relazione del segretario Aristide Gabelli che "lo Stato non può fare, né direttamente né indirettamente una professione di fede, che manchevole per alcuni, sarebbe soverchia per altri" (Relazione a S.M. sulla riforma dei programmi per le scuole elementari del ministro Paolo Boselli). Pertanto nei programmi del 1888 l'insegnamento della religione cattolica fu di fatto soppresso. Infatti il regio decreto 16 febbraio 1888, n. 5292 (“Regolamento unico per l'istruzione elementare”), estendeva la facoltatività dell'insegnamento delle “prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino” a tutto il corso d'istruzione elementare a discapito dell'insegnamento della religione cattolica.

1895:

Questa impostazione fu confermata il 9 ottobre 1895 (decreto n. 623) dal ministro Guido Baccelli. Tuttavia il decreto affermava che l’IR poteva essere richiesto dalle famiglie e i comuni erano obbligati ad assicurarlo. In tal modo l’IR rimane assai diffuso, almeno come “diritto dei padri” (così veniva espresso il diritto delle famiglie di chiedere l’IR).

1889:

Nei “Regolamenti e programmi per licei e ginnasi”, ci riferiamo dunque alla scuola secondaria, non si parla dell’IR, dopo che erano stati aboliti i direttori spirituali.

1904:

La legge 8 luglio 1904, n. 407, legge Orlando, organizza in modo nuovo la scuola elementare, articolata in un primo corso comune di quattro classi, dal quale si poteva accede, con un esame, alla scuola secondaria, e in un secondo corso “popolare” di due classi, con la licenza finale dell’avviamento al lavoro. Nell’art 10, dove si elencavano le materie di insegnamento, si prevedevano ancora nozioni civili e dello stato, ma ancora una volta non si parlava di religione.

1905:

I programmi del 1905, scritti dal filosofo Francesco Orestano, segnavano la definitiva espulsione dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali.

1908:

Il 14 gennaio 1908 veniva approvato a Roma questo ordine del giorno: “Il Consiglio Comunale di Roma fa voti perché Governo e Parlamento, in coerenza alle leggi vigenti, dichiarino esplicitamente estranee alla scuola primaria qualsiasi forma d'insegnamento confessionale”. La cd “mozione Bissolati”, dal nome del suo presentatore, il deputato della sinistra post risorgimentale Leonida Bissolati , venne respinta alla Camera con 347 voti contrari e 60 favorevoli. In febbraio, esattamente il 6 febbraio 1908, venne emanato un nuovo regolamento (Regio Decreto Rava, n. 150/1908), che ribadiva l’impegno dei comuni a provvedere all’IR, su richiesta dei genitori, con insegnanti reputati idonei dal consiglio scolastico provinciale. Il documento, però, apportava una modifica alla prassi diffusa, sostenendo che: “quando la maggioranza dei consiglieri (comunali) non creda di ordinare l’IR, questo potrà essere dato, a cura dei padri di famiglia che lo hanno chiesto, da persona che abbia la patente di maestro elementare e sia approvata dal Consiglio scolastico provinciale. In questo caso saranno messi a disposizione i locali scolastici…”. Era un tipico compromesso, che disattendeva il parere del Consiglio di Stato del 12 dicembre 1907, secondo il quale l’IR “per parte dei comuni era obbligatorio”. Il deputato Alessandro Stoppato, in un intervento in parlamento, comunicò i dati relativi alle richieste di IR avanzate in alcune grandi città italiane, quali Napoli, Firenze, Genova, Torino, Venezia, con percentuali quasi sempre superiori al 90% o al 95%, con l’eccezione di Roma, dove le richieste si erano assestate sul 75-80%. A sua volta il deputato Nitti, insigne economista e studioso di statistica, dichiarò l’inesistenza dell’IR “in quasi tutte le scuole” del Mezzogiorno.

1910:

Sorge la questione se l’IR si possa estendere alla V e VI elementare. Sulla questione si pronunciò negativamente una Commissione consultiva della Pubblica Istruzione.

1911:

Viene investito il Consiglio di Stato relativamente alla questione se l’IR fosse lecito durante l’orario normale delle lezioni. La pronuncia è del 21 luglio 1911, e rigetta la domanda. Il 4 giugno, nel frattempo, era stata emanata la legge n. 487, Daneo-Credaro, che prescriveva il passaggio dai comuni allo stato dell’amministrazione delle scuole elementari, salvo quelle dei capoluoghi di provincia o dei comuni con particolari benemerenze nell’amministrazione scolastica.

1914:

Viene emanato il Regio Decreto 4 gennaio 1914, n. 27 su “Istruzioni, programmi e orari per gli asili infantili”, con lo scopo di riordinare gli asili, lasciati in Italia all’iniziativa privata. Ebbene in questi programmi non si fa alcun cenno di carattere religioso, a parte l’affermazione che il crocefisso deve essere mantenuto tra gli oggetti di arredamento dell’aula.

1923:

Nel 1923, durante il primo governo fascista, la riforma della scuola rese obbligatorio l'insegnamento della religione cattolica con decreto reale del 1º ottobre del 1923, n 2185, del fascista Giovanni Gentile. L’art. 3 poneva “l’insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica a fondamento e coronamento dell’istruzione elementare in ogni suo grado”. L’ordinanza applicativa dell’11 novembre successiva chiariva che “le ore speciali dedicate alla religione… sono come il punto di concentrazione di tutti gli elementi di cultura religiosa sparsi nei vari insegnamenti”. Si convenne di concordare con l’autorità ecclesiastica il giudizio di idoneità per i maestri, come si era fatto con i libri di testo. La circolare n. 2 del 5 gennaio 1924 riteneva l’idoneità “sempre presunta, quando insegnanti che sono stati giudicati buoni dichiarino cordialmente e sinceramente di aderire all’indirizzo indicato dai programmi di religione, sentendo la necessità di instillare nei giovani cuori la fede che anima e sorregge la loro stessa attività di uomini e di educatori”. La stessa circolare garantiva comunque agli alunni che professavano altre fedi di astenersi dall'insegnamento della religione cattolica.

1924:

Il regolamento pubblicato il 10 gennaio 1924 definiva chiaramente le modalità per ricercare il giudizio preventivo di idoneità dall’autorità ecclesiastica, oltre a precisare quelle per la dispensa degli alunni per i quali avrebbero provveduto direttamente le famiglie. Anche per permettere ai non avvalentesi di assentarsi l’IR doveva essere impartito normalmente all’inizio delle lezioni (art. 1). Il Regio Decreto del 30 aprile 1924, n. 965, all’art 62 prevedeva la possibilità di far impartire insegnamenti facoltativi a carico di enti locali o morali o alle casse scolastiche, ma senza richieste di contributi agli alunni, consentendo implicitamente l’attivazione anche di corsi di religione. Questi erano infine riconosciuti esplicitamente per gli istituti magistrali da una nuova circolare, del 7 giugno 1924, n. 47. Ribadendo la preferenza per i maestri di classe come docenti di norma per l’IR, la circolare invitata provveditori e presidi a tener conto del fatto che l’idoneità “deve preventivamente riconoscersi dall’Autorità ecclesiastica” e quindi ad “agevolare l’azione che questa intenda svolgere allo scopo di facilitare ai candidati maestri tale riconoscimento” mettendo a disposizione i locali degli istituti magistrali, dove tenere eventuali corsi facoltativi di religione cattolica.

1925:

L’anno si chiudeva con la promulgazione del Regio Decreto 31 dicembre 1925, n. 2413, sui nuovi programmi dell’istruzione media. La n. 11 prescriveva di evitare, nello svolgimento dei programmi o degli esami, quanto potesse “turbare o mettere in disagio la coscienza religiosa e morale degli alunni”. Si sostenevano cioè quei docenti, in genere di religione, che al momento dell’adozione dei libri di testo, si opponevano a quelli, specie di filosofia, che fossero considerati erronei dal punto di vista delle fede e dei principi morali.

1926:

La legge 3 aprile 1926, n. 2247, istituiva l’Opera nazionale Balilla. L’art 5 prevedeva la presenza di cappellani in quest’Opera. Nella scuola elementare si giunse ad una stretta intesa, quasi una compenetrazione tra scuola e Opera nazionale Balilla.

1927:

Il regolamento tecnico-disciplinare della Legge del 1926, approvato con Regio Decreto del 9 gennaio 1927, n. 6, all’art 38, prevedeva una “educazione religiosa… sui principi della morale cattolica e della dottrina cristiana”, nonché “un’assistenza religiosa prestata secondo la fede e la prassi cattolica”. Si trattava di un’istruzione religiosa impartita da sacerdoti invece che da maestri laici, in un arco di età 8 – 18 anni, che andava ben oltre, dunque, la scuola elementare, anticipando, in fondo, la legislazione concordataria. In effetti un anticipo della legislazione concordataria potrebbe essere considerata la circolare ministeriale del 25 novembre 1926, n. 95, che confermava ai Presidi e ai Provveditori che l’IR dovesse essere impartito a livello di scuola secondaria nell’ambito degli insegnamenti facoltativi, ma precisava che se facoltativa restava l’iscrizione, obbligatoria era la frequenza del corso “alla stregua di tutti gli altri insegnamenti”. In effetti nell’anno scolastico 1927/28 i corsi di IR erano frequentati da 65.000 studenti, la metà di tutti gli iscritti alla scuola secondaria.

1928:

Viene emanato il testo unico delle leggi sull’istruzione elementare, il Regio Decreto 5 febbraio 1928, n. 577, che all’art 27 affermava: “A fondamento e coronamento della istruzione elementare in ogni suo grado è posto l’insegnamento della dottrina cristiana, secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. All’istruzione religiosa si provvede, nei giorni e nelle ore stabiliti a norma del regolamento, per mezzo di insegnanti delle classi, i quali siano reputati idonei a questo ufficio o di altre persone, la cui idoneità sia riconosciuta dal regio provveditore degli studi, sentito il consiglio scolastico. Per l’idoneità così dei maestri come delle altre persone ad impartire l’istruzione religiosa, il regio provveditore si attiene al conforme parere della competente autorità ecclesiastica. Sono esentati dall’istruzione religiosa nella scuola i fanciulli i cui genitori dichiarino di volervi provvedere personalmente”.

1929:

Con il concordato dell’11 febbraio 1929 (i Patti Lateranensi), ratificato il 7 giugno 1929 dal card. Gasparri e da Mussolini, si introduceva e rendeva obbligatoria l'ora di religione anche nelle scuole medie e superiori, quale «fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica». Nei Patti si riaffermava “il principio consacrato dall’art 1 dello statuto del Regno 4 marzo 1848, nel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato” e in particolare si conveniva che: “L’Italia considera fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica l’insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E perciò consente che l’insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi d’accordo tra S. Sede e lo Stato. Tale insegnamento sarà dato a mezzo di maestri e professori, sacerdoti o religiosi, approvati dall’autorità ecclesiastica, e sussidiariamente a mezzo di maestri e professori laici, che siano a questo fine muniti di un certificato di idoneità da rilasciarsi dall’Ordinario Diocesano. La revoca del certificato da parte dell’Ordinario priva senz’altro l’insegnante della capacità di insegnare. Pel detto insegnamento religioso nelle scuole pubbliche non saranno adottati che i libri di testo approvati dall’autorità ecclesiastica”.

1930:

La legge del 5 giugno 1930, n. 824, esecutiva dell'art. 36 del Concordato, sull’IRC da attivare nell’anno scolastico 1930/31 negli istituti medi di istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica, con la dispensa dei genitori degli alunni che ne avessero fatta richiesta (art. 2) e con la precisazione dell’orario (un’ora normalmente e due ore soltanto per le classi prima e seconda dell’istituto magistrale), delle modalità di valutazione (l’art. 4 parlava di “una speciale nota da inserire nella pagella scolastica” sull’interesse e il profitto dimostrati) e dello stato giuridico degli insegnanti (“incarico” per non più di diciotto ore ai docenti “con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti”), stabiliva che "l'insegnamento della religione è conferito per incarico annuale, dal primo ottobre di ogni anno al 30 settembre dell'anno successivo, dal capo dell'istituto, inteso l'ordinario diocesano. L'incarico è affidato a sacerdoti e religiosi approvati dall'autorità ecclesiastica; in via sussidiaria, a laici riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano". Con Regio Decreto 10 luglio 1930, n. 1015 venivano promulgati poi i programmi per ogni indirizzo di studi, da distribuire gradatamente nelle varie classi a discrezione dell’insegnante, d’accordo con il capo d’Istituto. Dopo una parte storica (AT e NT, Storia della Chiesa e del Cristianesimo e della sua influenza nella civiltà, la letteratura e l’arte, prevedevano lo studio dei principali dogmi, dei sacramenti, della preghiera e liturgia e quindi dei comandamenti. Da parte ecclesiale venivano emanate nell’agosto 1930 le norme della “S. Congregazione del Concilio”, che recavano in allegato tracce di svolgimento dei Programmi, elenchi di libri di testo, indicazioni per la scelta dei docenti e per le modalità di insegnamento, invitando a non fare polemiche con gli studenti e neppure a definire vere e proprie interrogazioni, ma a rivolgere semmai “brevi ed opportune domande agli alunni”, i quali avrebbero potuto porre domande per iscritto, senza entrare con loro in discussione.

1931:

Fu un anno delicato, nel quale il regime fascista limitò l’azione della Chiesa. Pio XI, il 29 giugno, pubblicò l’enciclica “Non abbiamo bisogno”, in italiano e non in latino, nella quale denunciava “il proposito, già in tanta parte eseguito, di monopolizzare interamente la gioventù, dalla primissima fanciullezza fino all’età adulta a tutto ed esclusivo vantaggio di un partito, di un regime, sulla base di una ideologia che dichiaratamente si risolve in una vera e propria statolatria pagana”. Le reazioni furono forti. Si pensi solo alla “Dichiarazione agli italiani” sullo “Svaticanamento”, con la richiesta della “cattura e condanna dell’italiano rinnegato Achille Ratti (il Papa) e complici”. Il Regio Decreto 28 agosto 1931, n. 1227, introdusse l’obbligo anche per i professori universitari di giurare fedeltà al regime. Secondo lo storico francese Ostenc, solo 20 docenti su 1200 non si uniformarono. Cominciarono comunque nuove trattative tra Stato e Chiesa: si discusse anche del ripristino delle facoltà di teologia, ma poi non se ne fece nulla. Tuttavia si giunse ad una sorta di accomodamento, attraverso un accordo del 2 settembre 1931, espressione del quale potrebbe essere la circolare ministeriale n. 75 del 15 marzo 1932 che autorizzava lo svolgimento di lezioni supplementari di catechismo nelle elementari “ogni quindici giorni ai Balilla e Piccole Italiane delle classi terza, quarta e quinta… nei locali scolastici, mal principio o al termine dell’orario di scuola”, per la durata di circa mezz’ora. La Circolare, ribadita sia il 9 febbraio 1945, sia il 12 aprile 1947, che precisò: “A norma della c.m. 9 febbraio 1945, n. 311, è consentito ai sacerdoti, proposti dalla competente autorità ecclesiastica, di tenere un corso di catechismo di 20 lezioni di mezz’ora ciascuna, nella terza, quarta e quinta elementare, alla presenza dell’insegnante della classe, durante l’orario scolastico”.

1933:

Il Regio Decreto 29 giugno 1933, n. 8932, riservò in esclusiva all’IR lo studio dei Vangeli, che venivano infatti esclusi dai programmi di filosofia, così come vennero esclusi dalla trattazione in filosofia “il problema religioso e didattico della religione” con relativi testi, a cominciare dalle lettere di Paolo, “difficili a spiegare, perché altissime e quindi esposte ad essere mal comprese, quando non maltrattate dai più strani travisamenti razionalistici”. La Circolare Ministeriale 27 settembre 1933, n. 7500 venne recepita l’indicazione dell’enciclica “Divini Illius Magistri”, poiché prescrisse ai capi d’istituto di cercare di evitare il più possibile le classi miste. I non avvalentesi, sulla base della richiesta scritta dei genitori, risultavano essere il 3,9 per mille, percentuale corrispondente a quella dei non cattolici registrati in Italia dal censimento del 1931

1938:

Il regio Decreto del 17 novembre 1938 n. 1728 prende posizione sul problema della “razza”. Il rischio della chiesa italiana era di essere connivente con la posizione fascista, discostandosi dalla netta presa di posizione dei vescovi tedeschi relativamente al nazismo. Essi, infatti, erano ormai giunti alla decisione di invitare i genitori a chiedere l’esonero dall’IR (come riporta la “Civiltà Cattolica” del 2.4.1938), inquinato dall’ideologia nazista. Pio XI pronunciò, il 6 settembre 1938, in un’udienza ai cattolici belgi, un discorso chiaro contro il razzismo e l’antisemitismo, ma intanto l’omologazione del pensiero si faceva pervasiva.

1939:

La legge del 5 gennaio 1939, n. 15, (la Carta della scuola), era stata preceduta dall’istituzione dell’Ente nazionale per l’istruzione media e superiore (Enims) come organo “di propulsione, coordinamento e controllo di tutta la scuola non Regia”. La Carta introduceva il lavoro manuale nelle scuole, , esprimeva l’intenzione di una parziale unificazione della scuola media, sia pure affiancando ad essa “scuole artigiane”, con la previsione però di collegi di stato “per i migliori e disciplinati figli del popolo”. Si istituirono poi le “scuole materne biennali”, previste come primo livello della scuola elementare statale, nei confronti delle analoghe scuole cattoliche che fino allora avevano avuto il monopoli. Di fatto le indicazioni programmatiche sortirono pochi effetti. Quanto all’IR si ribadiva che era da impartirsi “secondo la dottrina e la tradizione della Chiesa cattolica”, anche se nel senso di un “insegnamento virile, valido, suscitatore di spirituali energie”.

1940:

La legge del 1 luglio 1940, n. 899, sulla “scuola media unica”, agli art. 18 e 19 ammetteva la presenza dell’insegnante di religione nel giudizio finale dei singoli anni e nel “giudizio di maturità” (attuale licenza media). La circolare ministeriale del 29 marzo 1941, n. 5241, poneva addirittura la religione come materia d’esame

1943:

La circolare ministeriale del 27 luglio 1943 considera “non più esistente” la Carta della scuola, anche se la parziale unificazione della scuola media resistette per altri vent’anni. Intanto Carleton Washburne, futuro direttore della commissione alleata per l’educazione, fece elaborare “Programmi di studio e indicazioni didattiche per le scuole elementari per l’anno scolastico 1943/44”, che cominciarono con l’omettere precisi riferimenti ad un’IR curricolare: “La religione, vi si diceva, non dovrebbe costituire oggetto di votazioni o di esami e dovrebbe esserne lasciata la cura solo a quegli insegnanti che fossero e si dichiarassero moralmente disposti ad assumerla”. Ma quei Programmi furono ritirati, per l’opposizione, in particolare, dell’arcivescovo di Palermo.

1945:

Vengono emanati con decreto ministeriale 9 febbraio 1945 e poi con decreto legislativo 24 maggio 1945, n. 459, i Programmi per la scuola elementare, ispirati ancora da Carleton Washburne, che aveva però inserito un consulente ecclesiastico nella Commissione. La religione vi compariva come disciplina specifica, per una decisione autonoma dell’autorità statale. Nella Premessa generale la religione era legata all’educazione morale e civile e a tutti gli altri insegnamenti per il principio dell’unità educativa e didattica. A chi poneva la questione se i nuovi programmi escludessero o meno “l’apprendimento catechistico della dottrina cristiana, secondo la forma ricevuta dalla dottrina cattolica”, il ministro Arangio Ruiz rispose con la circolare n. 4133 del 13 settembre 1945, che tale esclusione sarebbe stata in contrasto con il disposto degli art. 27 e 30 del T.U. 5 febbraio 1928 n. 577 e dunque del tutto arbitraria.

1948:

Il 1 gennaio 1948 entra in vigore la Costituzione Italiana, che recepisce all’art. 7 il Concordato.

1955:
Nel 1955 i programmi del ministro della Democrazia Cristiana Giuseppe Ermini, DPR 14 giugno 1955, n. 503, assunsero un carattere marcatamente confessionale, ribadendo che l’insegnamento della dottrina cristiana era fondamento e coronamento della formazione. Nelle indicazioni metodologiche si affermava: “si riconducono anzitutto alla nostra tradizione umanistica e cristiana: cioè al riconoscimento della dignità della persona umana; al rispetto dei valori che la fondono: spiritualità e libertà”. Nella Premessa del primo ciclo si auspicava che il docente orientasse “la sua azione educativa a promuovere la formazione religiosa, morale, civile, fisica…”, mentre nelle distinzioni Programmatiche si esortava a far iniziare ogni giornata scolastica “con la preghiera che è elevazione dell’anima a Dio, seguita dalla esecuzione di un breve canto religioso o dall’ascolto di un semplice brano di musica sacra”.

1962:

La Legge 31 dicembre 1962, n. 1859, introdusse nel sistema scolastico italiano la riforma di più ampio respiro avvenuta negli oltre quarant’anni del secondo dopoguerra. Istituì la media unica, dando a tutti la stessa preparazione di base. Questa linea di fondo fu ribadita alla premessa ai Programmi di insegnamento, DM 24 aprile 1963. Nella premessa allo specifico programma di religione si diceva che la disciplina avrebbe contribuito “in modo eminente all’armonico e completo sviluppo dell’alunno… L’insegnante, presentando le verità rivelate… in modo rispondente alle istanze profonde del ragazzo, lo aiuterà a scoprire e a vivere nella Chiesa la sua vocazione di cristiano”. C’era anche un cenno al DPR 11 giugno 1958, n. 584, sugli Orientamenti per le attività educative della scuola materna, che sostituivano quelli del 1945 e ancora ribadivano che l’ispirazione religiosa doveva elevare e illuminare tutta la vita della scuola materna, nella forma ricevuta dalla tradizione cattolica.

1965:

Il 7 dicembre 1965 si conclude il Concilio Vaticano II. Nella “Gravissimum Educationis” i Padri riaffermano con forza il primato educativo della famiglia, così come ribadisce il principio di sussidiarietà contro ogni monopolio statale della scuola, privilegiando ancora lo strumento delle scuole cattoliche. Viene affermato anche il principio della comunità educante, ripreso anni dopo dall’UNESCO.

1967:

Con il DPR 30 giugno 1967, n. 756, si aggiornano i programmi della secondaria superiore. Premesso che l’IRC doveva essere “orientato alla formazione e alla maturazione cristiana dei giovani” si aggiungeva che esso intendeva “contribuire all’armonico e integrale sviluppo dell’alunno nel rispetto delle esigenze personali proprie della sua età e della sua vocazione”.

1968:

Viene emanata la legge 18 marzo 1968, n. 444, sulla scuola materna statale, mentre con il DPR 10 settembre 1969, n. 647, si approvano gli indirizzi generali degli Orientamenti. In essi l’educazione religiosa viene definita “un aspetto irrinunciabile dell’educazione del bambino”, in quanto soddisfa sue esigenze fondamentali, come “il desiderio di attingere un sentimento di legame universale con le cose o le persone tutte” o la ricerca di una forza cui affidarsi per sorreggere ed avviare ad autonomia la propria persona o anche “per compensare frustrazioni e delusioni” e “sottrarsi ai sensi di insicurezza ed angoscia”, sulla base di una “concezione spirituale, serena e unitaria, del mondo e della vita”. L’educazione religiosa “consente il pieno e armonico sviluppo della personalità (del bambino), l’affinamento del suo senso morale e dei valori e radica in lui sentimenti di autentica socialità, animati, cioè, dal rispetto e dall’amore per il prossimo, e dall’ideale della pace fra gli uomini”. Due le sottolineature: in primo luogo è interessante che l’educazione religiosa non sia vista come specificamente confessionale, bensì aperta a tutti i bambini, nei quali non tende a diffondere una pratica religiosa, quanto piuttosto a sviluppare rapporti di fraternità e l’apertura alla visione di una realtà trascendente e provvidenziale. In secondo luogo non si fa’ più riferimento al Concordato, ma a ragioni pedagogiche e psicologiche, autonomamente individuate da un’istanza statale e si comincia a distinguere l’IR dalla catechesi. Gli Orientamenti vennero di fatto assunti dalle scuole materne, sia statali (nell’85-86 raggiungeva il 42,9% del bambini di 3-5 anni), sia non statali (nell’85-86 raggiungeva il 44,9%, per un totale, dunque, dell’87,8% di bambini scolarizzati).

1974:

La Legge delega 30 luglio 1973, n. 477, e i relativi decreti-delegati 31 maggio 1974, nn. 416-420 (interessano qui maggiormente i nn. 416-417 relativi alla “istituzione e riordinamento di organi collegiali” e allo “stato giuridico del personale docente”, portarono ad un modo nuovo di vedere la scuola e la figura dell’insegnante. Lo stato giuridico del docente di religione viene indebolito, perché mentre nel passato l’essere “incaricato speciale” era coerente con l’impianto della scuola, ora si tende a garantire a tutti i docenti l’assunzione in ruolo. Il rischio, per nulla ipotetico, era quello di rendere l’IdR un “supplente”, escludendolo dal ruolo e da molti benefici concessi dalla legge ai docenti di ruolo.

1977:

La legge del 1962, che unificava la scuola media, fu perfezionata con le leggi 16 giugno 1977, n. 348 e 4 agosto 1977, n. 517, attraverso l’eliminazione delle discipline facoltative (Latino…), l’introduzione di nuovi criteri per la programmazione, l’integrazione e il sostegno degli alunni “con difficoltà” e la valutazione, riducendo fra l’altro la distanza tra la valutazione delle varie discipline e quella dell’IRC, così come era stata indicata nella legge 824/1930.

1979:

Vengono pubblicati con Decreto Ministeriale del 9 febbraio 1979 i nuovi programmi delle medie. I programmi di IRC erano stati emanati con DPR 6 febbraio 1979, n. 50. Nella premessa dei programmi presentava l’educazione religiosa “proposta nei suoi metodi specifici ed autentici di esigenza ed esperienza spirituale ed umana e nei suoi aspetti affettivi, intellettuali, etici e sociali, ordinati a promuovere la fratellanza, la giustizia e la pace tra gli uomini, illuminate dal trascendente”

1984:

Del Concordato del 1984, firmato il 18 febbraio 1984, a noi interessa particolarmente l’art 9 e il Protocollo addizionale. Nelle modifiche concordatarie (Legge 121/1985 di applicazione del concordato), si lascia cadere il principio della religione cattolica come religione di stato, mentre l’IRC si motiva così: “La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto discegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione” (art 9 comma 2). Il Protocollo addizionale, in relazione all’art 2 precisa che l’IRC “è impartito, in conformità alla dottrina della chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni, da insegnanti che siano ritenuti idonei dall’autorità ecclesiastica, nominati d’intesa con essa, dall’autorità scolastica. Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento può essere impartito dall’insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall’autorità ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo”. Da notare l’estensione della disciplina concordataria a tutte le scuole pubbliche di ogni ordine e grado, mentre prima l’IR nelle scuole materne e l’IRC nelle scuole elementari erano disciplinati in modo autonomo e unilaterale con leggi dello stato (Regio Decreto 2185/1923 per le elementari e legge 444/ 1968 per le materne).
La legge è stata poi applicata attraverso Intese fra lo Stato italiano e le diverse confessioni religiose (cfr Intesa con la Tavola Valdese: legge 449/84, modificata dalla legge 409/93 e dalla legge 68/09; con le Chiese cristiane avventiste del settimo giorno: legge 516/88, modificata dalla legge 637/96 e dalla legge 67/09; con le Assemblee di Dio in Italia: legge 517/88; con le Comunità israelitiche: legge 101/89, modificata dalla legge 638/96; con l’Unione cristiana evangelica battista d’Italia: legge 116/95, modificata dall’Intesa del 16.7.2010; con la Chiesa evangelica luterana: legge 520/95. Tutte queste intese contemplano la possibilità di attivare un insegnamento relativo ai contenuti della specifica confessione, ma la proposta non entra nelle finalità della scuola e non assume la valenza curricolare tipica dell’IRC) e, per gli aspetti più strettamente organizzativi dell’IRC, dalle successive Intese fra il Ministero della Pubblica Istruzione e la Conferenza episcopale italiana (Dpr 751/1985 modificato dal Dpr 202/1990; Dpr 175/2012).

Il nuovo Concordato non ha modificato per nulla il regime vigente nelle regioni di confine. Nella provincia autonoma di Bolzano l’IRC ha conservato la natura di insegnamento obbligatorio con facoltà di esonero (DPR 89/83 art. 35), con la possibilità di due ore settimanali in tutto il primo ciclo di istruzione, riconosciuto anche nella provincia autonoma di Trento (DPR 405/88, art. 21). In entrambe le province gli IdR hanno acquisito, prima che nel resto d’Italia, uno stato giuridico di ruolo, con specifiche leggi provinciali.

1985:

Il D.P.R 12 febbraio 1985, n. 105, emana i nuovi programmi di IRC per le scuole elementari. In essi si afferma che “ la scuola statale non ha un proprio credo da proporre né un agnosticismo da privilegiare”, ma si aggiunge che “essa riconosce il valore della realtà religiosa come un dato storicamente, culturalmente e moralmente incarnato nella realtà sociale di cui il fanciullo ha esperienza”, concludendo che la scuola elementare “offre a tutti gli allievi uguali opportunità, di conoscenza, di comprensione e di rispetto dei valori religiosi”. L’Intesa MPI e CEI, accolta nel DPR 16 dicembre 1985, n. 751, prevede per l’IRC “dignità formativa e culturale pari a quella delle altre discipline” (4.1), programmi scolastici curricolari emanati con DPR su proposta del Ministero previo intesa con l’episcopato (1.2), insegnanti “che fanno parte della componente docenti con gli stessi diritti e doveri degli altri docenti” e con una qualificazione, almeno a partire dall’anno scolastico 1990/91, pari a quella degli altri insegnanti (2.7 e tutto il punto 4). I Programmi sono il frutto essenziale dell’Intesa. Sono stati pubblicati per i diversi gradi di scuola: materne (1986), elementari, medie, secondarie superiori (1987).

1986:

Con la risoluzione parlamentare del 16.1.1986, tradotta in Legge 18 giugno 1986, n. 281, si attribuisce il potere di scelta se avvalersi dell’IRC agli studenti delle secondarie di secondo grado (ragazzi di 13-14 anni). La legge prescrive di separare il momento della scelta se avvalersi o meno dell’IRC dal momento in cui si aderisce ad una delle opzioni previste per i non avvalentesi. In questi anni il 90-95% delle famiglie sceglie l’IRC.

1990:

L’Intesa relativa all’IRC tra MPI e CEI è stata aggiornata una prima volta il 13 giugno 1990, recepita con DPR 202/90. L’Intesa contiene poche modifiche rispetto alla precedente: la possibilità di raggruppare più ore di IRC, nella scuola materna, per un ammontare complessivo di 60 ore nell’arco dell’anno scolastico (2.4); la possibilità, per i docenti di classe, di revocare la propria disponibilità all’insegnamento prima dell’inizio dell’anno scolastico (2.6); l’idoneità, concessa a detti insegnanti, ha valore permanente, salvo revoca dell’Ordinario (2.6bis); "Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale" (2.7).

1994:

Il Testo Unico, contenuto nel Decreto Legislativo 297/1994 recepisce la legge 5.6.1930 n. 824, che

in parte è ancora in vigore, relativamente per esempio alla valutazione dell’IRC.

2000:

Il nuovo Concordato ha regolamentato l’IRC “nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado”. Quindi l’IRC deve essere presente non solo nelle scuole statali, ma anche in quelle non statali che abbiano ottenuto la parità prevista dalla Legge 62/2000. D’altra parte fin dal 1985 l’Intesa fa’ riferimento, a proposito dell’aggiornamento professionale degli IdR, agli insegnanti dipendenti da regioni ed enti locali. Se ne deve concludere che l’IRC trova spazio anche nelle scuola dell’infanzia comunali (cfr CM 187/86 e sentenza del Consiglio di Stato n. 970/90).

2003:

[Legge 18 luglio 2003, n.186. Contiene norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado.](http://www.religionecattolica.it/2003%20-%20L186.pdf) Bandisce il concorso per l’assunzione in ruolo degli IdR.

2005:

La Legge 53/2003 inserisce a pieno titolo nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione “l’Istruzione e la formazione professionale” (Ifp), affidato alla competenza delle regioni. In attuazione a tale legge, il regolamento del secondo ciclo contenuto nel Decreto Legislativo 226/05, art. 18, ha individuato l’IRC quale livello essenziale di prestazione nell’Ifp, che dunque dovrà prevedere la presenza, nel suo orario, dell’IRC. Per ora sono stati definiti i contenuti e l’impostazione dell’IRC nell’Ifp, con l’Intesa del 28.6.12, DPR 175/2012.

2012:

Il 28 giugno 2012 è stata firmata una nuova Intesa, recepita dal DPR 175/2012, il cui testo sostituisce integralmente quello delle Intese precedenti. La nuova Intesa aggiorna i titoli di qualificazione professionale dei docenti, equiparandoli ai titoli richiesti ai docenti delle altre discipline. Cerca dunque di dare soluzione a tre questioni:

a)uniformare i titoli di qualificazione degli Idr a quelli richiesti dallo Stato per le altre discipline, dopo l’entrata in vigore della legge 53/03 (e una serie di altri provvedimenti fino al Dpr 249/2010 sulla formazione iniziale degli insegnanti);

b) determinare a quali condizioni i docenti di classe o sezione dell’Infanzia e della Primaria, possono insegnare religione cattolica, in conformità a quanto disposto dall’art.5, lettera a) secondo comma del Protocollo addizionale;

c) acquisire i nuovi Titoli di qualificazione conferiti dalle Istituzioni accademiche ecclesiastiche, a seguito del riordino della formazione teologica, promosso dalla Santa Sede, ed entrato formalmente in vigore con la pubblicazione della *Nota normativa per* *gli Istituti Superiori di Scienze Religiose* (ISSR) il 15 febbraio 2005.